



*Ministero del Lavoro, della Salute*

*e delle Politiche sociali*

**Direzione Generale Sanità Animale e  
Farmaco Veterinario**

**Ufficio II – Settore Anagrafe Zootecnica**

Sistema di identificazione e registrazione  
degli animali delle specie ovina e caprina:  
evoluzione della normativa e nuovi scenari

*Dr. Alessandro Pastore*

Ferrara, 25/11/2009

# **SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA**



# **La normativa precedente all'entrata in vigore del Regolamento (CE) 21/2004**


- **Direttiva 92/102/CEE**
- **DPR 30 aprile 1996 n° 317** (recepisce la Direttiva del Consiglio 1992/102)
- **Circolare del Ministero della Sanità n° 11 del 14 agosto 1996**

## Direttiva 92/102/CEE

**(identificazione bovini, ovi-caprini e suini)**



### ➤ **DPR 317/96 e Circolare n°11 del 14/08/96**

- Codifica aziende
- Identificazione degli animali [marchio auricolare o tatuaggio con codice aziendale e progressivo individuale (bov. e ovicapr.)]
- Registro di stalla
- Documento di provenienza (Mod IV)
- AUTORITA' COMPETENTE: SERVIZI VETERINARI USL
- BANCA DATI  **NO**

# Registrazione delle aziende

## Codice aziendale


- Lo attribuisce il Servizio veterinario
- 3 cifre codice ISTAT del Comune
- Sigla della Provincia sede dell'azienda
- Numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale

**IT001RM005**



# Registrazione aziende

L'allevatore richiede al Servizio veterinario l'attribuzione del codice univoco aziendale e comunica tutte le informazioni relative alla propria azienda.



Il Servizio Veterinario assegna il codice all'azienda registra in BDN le informazioni relative alla stessa, sulla base di quanto dichiarato dall'allevatore.



La BDN registra in tempo reale l'inserimento e/o aggiornamento delle informazioni.

# Identificazione degli animali

**Animali nati prima del 9 luglio 2005:**

1) Tatuaggio orecchio sinistro o alla grassella

**10 caratteri:** 2 per la sigla IT

8 per il codice aziendale


Es.: IT001RM005



## 2) Tatuaggio orecchio destro o marchio auricolare

- Se tatuaggio > solo numero progressivo individuale
- Se marca auricolare > sigla della provincia e numero progressivo individuale

Es.: RM3650





# **Regolamento CE 21/2004**

## **Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 – Indicazioni applicative per l'applicazione del Reg. 21/2004**

Il Regolamento (CE) 21/2004 del 17/12/2003 istituisce un sistema di identificazione e registrazione per gli animali della specie ovina e caprina ed introduce l'identificazione elettronica per questi animali (obbligatoria dal 1° gennaio 2008).

Il sistema è costituito da:

- mezzi di identificazione di ciascun animale;
- registri aggiornati tenuti presso ciascuna azienda;
- documenti di trasporto;
- registro centrale o banca dati informatizzata.

# 1. Identificazione degli animali

Gli animali sono identificati entro sei mesi di età.

In ogni caso gli animali vanno identificati prima di lasciare l'azienda di origine



Per tutti gli animali nati dopo il **9 luglio 2005** l'identificazione sarà effettuata mediante un sistema costituito da due mezzi identificativi:

1. Il primo mezzo di identificazione è rappresentato da un marchio auricolare applicato all'orecchio sinistro riportante il codice del paese a due lettere o a tre cifre seguito dal codice individuale costituito al massimo da 13 cifre.
2. Il secondo mezzo di identificazione può essere:
  - un marchio auricolare simile al primo
  - un tatuaggio riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione (no scambi intracomunitari)

- un marchio sul pastorale, unicamente per gli animali della specie caprina
- un transponder elettronico

Il secondo mezzo di identificazione deve essere approvato dalla Autorità competente dello Stato membro.

Con la Circolare 28 luglio 2005 il Ministero della salute ha individuato i due distinti mezzi di identificazione:

1° marchio auricolare applicato all'orecchio sinistro

2° marchio auricolare simile al primo o tatuaggio all'orecchio destro

Gli animali sono identificati con un codice univoco a livello nazionale.

Il codice è costituito da:

- IT+ cod istat prov + 9 cifre progressivo individuale + numero di versione (m. auricolare)
- IT+ cod istat prov + 7 cifre progressivo individuale (tatuaggio)
- 380+ cod istat prov + 9 cifre progressivo individuale (transponder)

## Identificazione semplificata

Per gli animali destinati ad essere macellati prima dell'età di dodici mesi, e che non sono destinati né agli scambi intracomunitari né all'esportazione verso i Paesi terzi, l'Autorità competente può autorizzare la c.d. identificazione semplificata.

Gli animali sono identificati mediante un solo marchio auricolare apposto su un orecchio, marchio che deve indicare almeno il codice del paese ed il codice di identificazione dell'azienda di nascita.



**IT 001RM005**

## 2. Registro di carico e scarico per ovini e caprini – Registro d'azienda

A partire dal 9 luglio 2005, il detentore dovrà tenere un registro di stalla contenente almeno le seguenti informazioni:

- il codice di identificazione dell'azienda,
- l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche o l'indicazione geografica equivalente dell'azienda,
- il tipo di produzione,
- il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'allevamento rilevato nel corso del mese di marzo (censimento annuale),
- il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del detentore degli animali,
- il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del proprietario degli animali,



- per gli animali in uscita dall'azienda, il nome del trasportatore, il numero d'immatricolazione della parte del mezzo di trasporto che contiene gli animali, il codice di identificazione o il nome e l'indirizzo dell'azienda di destinazione o, per gli animali in partenza per un macello, il codice di identificazione o l'indicazione del macello, nonché la data di partenza, o una copia o una copia conforme del documento di trasporto,
- per gli animali che arrivano nell'azienda, il codice di identificazione dell'azienda di provenienza e la data di arrivo,
- informazioni sull'eventuale sostituzione dei marchi auricolari o degli identificativi elettronici.

# Frontespizio registro aziendale

## **ALLEGATO C - REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER OVINI E CAPRINI**

Codice di identificazione azienda

Codice fiscale dell'allevamento

Indirizzo dell'azienda

Via  Comune  Località

Coordinate geografiche: latitudine  longitudine

Specie detenute e indirizzo produttivo prevalente

Ovini  Caprini  Latte  Carne

Detentore

Cognome  Nome

Codice fiscale

Via  Comune  Località

Proprietario

Cognome  Nome

Codice fiscale

Via  Comune  Località

Numero complessivo di animali rilevato nel corso del mese di marzo di ogni anno

data	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ovini										
caprini										
Totale capi										

# Sezione carico – scarico partite

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDA LE PER PARTITE DI OVI-CAPRINI									Data, Timbro e firma di chi effettua un controllo ufficiale	
N° Ordine	codice partita	Specie (O/C)	Numero di capi	carico		scarico		trasportatore (3)	N° di immatricolazione del mezzo di trasporto (4)	Estremi documento di trasporto
				Data ingresso	Provenienza (1)	Data di uscita dall'azienda (mese e anno)	Destinazione (2)			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

**Note**

- 1) inserire il codice della struttura di provenienza degli animali (azienda, fiera, mercato ecc.)
- 2) inserire il codice della struttura di destinazione degli animali (macello, azienda, fiera, mercato ecc.)
- 3) inserire nome e cognome del trasportatore
- 4) inserire il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto che contiene gli animali, se gli animali sono trasportati anche su un rimorchio il numero d'immatricolazione di quest'ultimo andrà riportato sul documento di trasporto

# Sezione registrazione individuale

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDA LE INDIVIDUALE PER OVINI E CAPRINI													Data, Timbro e firma di chi effettua un controllo ufficiale	
N° Ordine	Data di identificazione (1)	Codice di identificazione auricolare (2)	Codice di identificazione elettronico (2)	Marchio precedente (3)	Anno di nascita	Razza	Genotipo (4)	Carico		Scarico			N° di immatricolazione del mezzo di trasporto (8)	Estremi doc. di trasporto
								Data ingresso	Provenienza (5)	Destinazione (6)	Data di morte o vendita	trasportatore (7)		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

**Note**

- 1) data in cui viene apposto il dispositivo di identificazione
- 2) obbligatorio nel caso in cui i marchi auricolari smarriti vengano sostituiti con marchi riportanti codici individuali diversi.
- 3) compilare nei casi di sostituzione del dispositivo di identificazione o per gli animali gli animali provenienti da paesi terzi che recano un marchio apposto nel paese d'origine
- 4) inserire il genotipo dell'animale se conosciuto
- 5) inserire il codice dell'azienda di provenienza
- 6) inserire il codice dell'azienda destinazione, per animali destinati al macello inserire il codice del macello o la denominazione
- 7) inserire nome e cognome del trasportatore
- 8) inserire il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto che contiene gli animali, se gli animali sono trasportati anche su un rimorchio il numero d'immatricolazione di quest'ultimo andrà riportato sul documento di trasporto

### 3. Documento di trasporto

Il documento di trasporto va compilato dal detentore e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Il codice di identificazione dell'azienda
- Il nome e l'indirizzo del detentore
- Il numero totale di animali trasportati
- Il codice di identificazione, o il nome e l'indirizzo dell'azienda di destinazione, o del successivo detentore degli animali o, se questi sono trasportati a un macello, il codice di identificazione o il nome e l'ubicazione del macello o, in caso di transumanza, il luogo di destinazione

- Gli estremi del mezzo di trasporto usato e del trasportatore, compreso il numero di autorizzazione di quest'ultimo
- La data di partenza
- La firma del detentore

Colore

IT [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / ..... / .....

**DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI**

REGIONE..... A.S.L.....

**A) IDENTIFICAZIONE**

Il sottoscritto..... in qualità di detentore degli animali della azienda sita in..... Comune di..... Prov..... codice aziendale IT [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] registrata presso la A.S.L.N..... di..... dichiara che i seguenti animali:

Specie	Categoria	N°	Contrasegno di identificazione degli animali o contenitori

Non sono sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misura di polizia veterinaria.  
Dichiara altresì che gli animali sopraccitati sono stati introdotti con regolare documentazione di accompagnamento e provengono da aziende identificate dai seguenti codici aziendali: IT [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] IT [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**B) DICHIARAZIONE PER IL MACELLO**

Dichiara inoltre che gli animali destinati alla macellazione

- 1-  NON SONO STATI TRATTATI O ALIMENTATI CON SOSTANZE DI CUI È VIETATO L'IMPIEGO
- 2-  nei 90 giorni precedenti la data odierna  dalla nascita
  - a)  NON SONO STATI  SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti sostanze di cui agli art. 4 e 5, del D lvo 04.08.1999, n. 336 e succ. modifiche e integrazioni
  - b)  NON SONO STATI  SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi.....
  - c)  NON SONO STATI  SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali.....
- 3-  Sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con prodotti di cui sopra, al punto n°2.
- 4-  Dichiara inoltre di allegare copia dell'elenco del trattamento recante firma del veterinario o dei veterinari prescrittori come previsto dalla normativa concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione

**C) DESTINAZIONE**

Gli animali sono destinati a:  allevamento,  mercato o fiera,  stalla di sosta,  pascolo,  macello,  altro

Codice : IT [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Denominazione..... Indirizzo.....

Addi..... Il detentore degli animali.....

**D) TRASPORTO**

Il sottoscritto (nome, cognome, ragione sociale).....

Sito in..... Comune di..... Prov.....

Conduttore del mezzo di trasporto..... targato.....

N° d'immatricolazione motrice..... N° d'immatricolazione rimorchio.....

Autorizzazione al trasporto di animali n°..... rilasciata il.....

Garantisce che gli animali suindicati sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.

Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).

Addi..... Il trasportatore.....

**E) ATTESTAZIONI SANITARIE**

Il sottoscritto dichiara di aver visitato gli animali di cui sopra con esito FAVOREVOLE in data...../...../.....

Attesta (\*) che dagli atti di questo ufficio, l'azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale con la seguente qualifica sanitaria e che gli animali sopraccitati sono stati sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche per:

Malattia	Data controllo capi	Data controllo allevamento	Qualifica allevamento

(\*) tale dichiarazione ha validità 15 giorni, rinnovabile ai sensi di legge.

Gli animali suindicati sono stati immunitizzati contro..... in data...../...../.....

Osservazioni  Prescrizioni  Vincolo Sanitario

Addi..... il Veterinario ufficiale.....

Schermo intero

Chiudi schermo intero

## 4. Banca Dati Nazionale

A partire dal 9 luglio 2005 gli Stati membri istituiscono una banca dati centrale computerizzata.

Nella BDN dovranno essere registrate:

- il codice di identificazione dell'azienda,
- l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche o un'indicazione geografica equivalente dell'ubicazione dell'azienda,
- il nome, l'indirizzo, codice fiscale e l'attività del detentore,
- il nome, l'indirizzo e codice fiscale e del proprietario,
- le specie di animali,
- il tipo di produzione,



- il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'allevamento rilevato una volta ogni anno (per l'Italia nel corso del mese di marzo) (censimento annuale) i codici identificativi degli animali identificati individualmente (opzionale);
- un campo dati riservato all'autorità competente affinché questa possa inserirvi informazioni di tipo sanitario, come le restrizioni sugli spostamenti, lo status o altre informazioni pertinenti nell'ambito dei programmi comunitari o nazionali.

- Ciascun trasporto di animali deve essere menzionato nella Banca Dati; la menzione conterrà almeno le seguenti informazioni:
  - a) Il numero di animali trasportati
  - b) Il codice di identificazione dell'azienda di partenza
  - c) La data di partenza
  - d) Il codice di identificazione dell'azienda di arrivo
  - e) La data di arrivo

# Reg. (CE) n. 1560/2007 che modifica il Reg. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione della identificazione elettronica

## Articolo 1

Il Reg. 21/2004 è modificato come segue:

- a partire dal **31 dicembre 2009**, l'identificazione elettronica, secondo gli orientamenti di cui al paragrafo 1 e ai sensi delle pertinenti disposizioni della sezione A dell'allegato, è obbligatoria per tutti gli animali.

- prima del 31 dicembre 2009, gli Stati membri possono introdurre l'uso obbligatorio della identificazione elettronica per gli animali nati sul loro territorio.

**Il Ministero della salute si è già attivato al fine di consentire l'introduzione anticipata di tale modalità di identificazione.**

(Nota del Ministero della salute n. 1763 del 30 marzo 2007  
"procedure operative per l'applicazione dell'identificazione elettronica nei piccoli ruminanti ai sensi del Reg. (CE) n. 21/2004 e della Decisione della Commissione 2006/968/CE)

# Identificazione elettronica



380 035 001234567

Codice ISO Italia

cod. istat prov.

progressivo individuale

**Dal 31.12.2009, l'identificazione elettronica diventerà obbligatoria per tutti gli animali della specie ovina e caprina nati a partire da quella data.**

# **Reg. (CE) n. 933/2008 che modifica l'allegato al Reg. 21/2004 riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto**

1. Il primo mezzo di identificazione deve soddisfare i seguenti criteri:
  - a) un identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale o di marchio auricolare
  - b) un marchio auricolare "convenzionale"


2. Il secondo mezzo di identificazione deve soddisfare i seguenti criteri:

a) per animali identificati conformemente al punto 1, lettera a):

- i) un marchio auricolare "convenzionale"
- ii) un marchio sul pastorale che soddisfi i criteri validi per i marchi auricolari
- iii) un tatuaggio (inapplicabile per animali oggetto di scambi intracomunitari)

b) per animali identificati conformemente al punto 1, lettera b):

- i) un identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale o di marchio auricolare
- ii) un identificatore elettronico sotto forma di marchio elettronico al pastorale o un transponder iniettabile per animali coinvolti in scambi intracomunitari







Il Reg. 933 introduce quindi di fatto la possibilità di utilizzare due nuovi tipi di identificativi elettronici per gli animali oggetto di scambi intracomunitari

<b>I° identificativo</b>	<b>II° identificativo</b>
<b>Bolo endoruminale O Marchio auricolare elettronico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Marchio auricolare convenzionale</b></li><li>- <b>Marchio sul pastorale</b></li><li>- <b>Tatuaggio (no x scambi intracomunitari)</b></li></ul>
<b>Marchio auricolare convenzionale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Bolo endoruminale o Marchio auricolare elettronico</b></li><li>- <b>Marchio elettronico al pastorale o Transponder iniettabile per scambi intracomunitari</b></li></ul>

# Riferimenti al registro d'azienda

Ai sensi del Reg. 21/2004, così come modificato dal Reg. 933/2008, dal 31 dicembre 2009 il registro d'azienda deve contenere, per ciascun animale nato dopo tale data, almeno le seguenti informazioni aggiornate:

- Il codice di identificazione dell'animale
- Nell'azienda di nascita, l'anno di nascita e la data di identificazione
- Il mese e l'anno del decesso dell'animale nell'azienda
- Se noti, la razza e il genotipo

Tuttavia per gli animali con "identificazione semplificata" le informazioni suddette vanno fornite per ciascuna partita di animali con la stessa identificazione e devono comprendere il numero di animali

# Riferimenti al documento di trasporto

Dal 1° gennaio 2011, il documento di trasporto conterrà il codice di identificazione individuale di ogni animale identificato ai sensi del Reg. 21/2004, così come modificato dal Reg. 933/2008, oltre alle informazioni precedentemente illustrate.

Tuttavia l'informazione suddetta non è obbligatoria per gli animali nati entro il 31 dicembre 2009, per i seguenti casi:

- a) Per il trasporto diretto ad un macello
- b) Fino al 31 dicembre 2011, per tutti gli altri trasporti

# Steps towards individual traceability of sheep and goats

Individual tagging  
(non electronic)



Animals born before 2010 can move to slaughter without individual recording

Electronic tagging



Indiv. tracking  
of animals born from 2010



Indiv. tracking for all movements



2005

2010

2011

2012



# **Regolamento (CE) 759/2009**

## **L'ultima modifica dell'allegato del**

### **Regolamento (CE) 21/2004**

- **Identificazione semplificata:**  
gli animali destinati ad essere detenuti (per un qualsiasi motivo) oltre l'età di dodici mesi, o destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, dovranno essere identificati ai sensi dei punti da 1 a 4 del Reg. 21/2004 per garantire la completa tracciabilità di ogni animale presso l'azienda di nascita.

- Documento di trasporto:  
deroga all'obbligo di registrazione del codice di identificazione individuale prima della partenza degli animali (registrazione effettuata a destinazione ed a nome del detentore dell'azienda di partenza)



**Solo per movimenti estranei al commercio intracomunitario**

- Censimento annuale:

la banca dati informatizzata riporta il risultato del censimento degli animali e la data in cui tale censimento è stato effettuato, tranne che negli Stati membri in cui la banca dati contiene il codice individuale di identificazione di ogni animale detenuto in un'azienda.



## Considerazioni / riflessioni

1. Appare evidente che la Commissione europea non ha voluto inserire tra le informazioni da registrare nelle banche dati quella relativa ai singoli codici individuali degli animali, anche se questi sono identificati elettronicamente.

La delegazione italiana ha rappresentato più volte l'assoluta incoerenza di tale scelta.

Ogni Stato membro avrà facoltà di decidere ed adottare la strategia che riterrà più opportuna.

2. Anche per quanto riguarda le indicazioni relative alle informazioni da riportare nel documento di trasporto occorre registrare una netta differenza di vedute con la Commissione europea.

Per quanto riguarda i documenti cartacei, infatti, e più in particolare il documento di trasporto, ai sensi della normativa nazionale è già obbligatorio riportare il codice identificativo individuale di ogni singolo animale movimentato

3. Per quanto riguarda gli identificativi elettronici, il Ministero della salute ha escluso l'utilizzo, almeno temporaneamente, di alcuni mezzi di identificazione previsti dal Regolamento comunitario (fascetta al pastorale e transponder iniettabile), fino all'acquisizione di una mole di informazioni e dati sufficienti inerenti le percentuali di perdite ed i riflessi sulla sicurezza alimentare.

## **Atti di indirizzo**

Nelle more della emanazione di un apposito provvedimento per l'applicazione della normativa comunitaria e per la regolamentazione del settore, il Ministero della salute emanerà specifiche indicazioni inerenti il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina.

Sarà indispensabile compiere una serie di "scelte strategiche" al fine di salvaguardare le politiche di sanità animale e sicurezza alimentare fino ad oggi perseguite (tracciabilità e rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti), senza tuttavia penalizzare un settore già in crisi e senza creare delle "distorsioni" di mercato che potrebbero ulteriormente penalizzare il nostro Paese.

Grazie  
per  
l'attenzione!

[a.pastore@sanita.it](mailto:a.pastore@sanita.it)

